



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4 CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - mancato rispetto della lealtà processuale – sussistenza – fattispecie

Descrizione

I principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto costituenti valori fondamentali nel mondo dello sport, devono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; ne consegue che, nel relativo ordinamento, anche lo scrupoloso rispetto della lealtà processuale è elevato a dovere di rilevanza disciplinare. (Fattispecie in cui il giudice sportivo ha censurato la condotta di un “tecnico” che, in un giudizio arbitrale concernente la rivendicazione di sue spettanze economiche per l'attività svolta, aveva falsamente dichiarato di non aver ricevuto parte delle competenze pattuite).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 54/CFA/2019-2020/A

Presidente

Sica

Relatore

Sclafani

Riferimenti normativi

art. 4 CGS:

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 054 CFA del febbraio 2020 (SIG. MODICA GIACOMO-PROCURA FEDERALE)